



TRIBUNALE DI FORLÌ

m_dg		
04001202209 TRIBUNALE DI FORLÌ		
N. 156 INI		
14 LUG 2023		
UOR	CC	RUO
Funzione	Macroattività	Attività
Fascicolo		Sottofascicolo

Comitato per la formazione e la vigilanza dell'elenco di cui all'art. 179 ter disp. att. c.p.c.

Verbale della riunione n. 1 - 2023 del 13.7.2023

Oggetto:

- 1) insediamento del Comitato;
- 2) regolamentazione dell'attività del Comitato: individuazione della cadenza delle riunioni e delle linee guida per la compilazione delle domande di iscrizione nell'elenco ex art. 179-ter disp. att. c.p.c. e per la cancellazione e/o sospensione dall'indicato elenco;
- 3) varie ed eventuali

In data odierna, 13 luglio 2023, ore. 14:30, nella stanza del Presidente del Tribunale di Forlì si svolge la riunione di insediamento del Comitato istituito ai sensi dell'art. 179 ter disp. att. c.p.c. con decreto n. 25/2023 del 16.6.2023.

Sono presenti: il Presidente f.f. dott.ssa Monica Galassi, il giudice dott. Danilo Maffa, l'Avv. Giorgio Magnani designato componente in sostituzione dell'avv. Roberta Maraldi in modo permanente così come indicato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Forlì – Cesena, il Dott. Oscare Santi indicato dall'Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili di Forlì e il Notaio Mario De Simone indicato dal Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Forlì e Rimini.

Verbalizza il funzionario Silva Guardigli in servizio presso la cancelleria delle esecuzioni civili, designata per le funzioni di segretario del Comitato.

Il Presidente, preliminarmente, ricorda :

- che a decorrere dal 28 febbraio 2023, per i procedimenti esecutivi instaurati successivamente a tale data, potrà essere conferita la delega ex art. 534-bis e 591 bis c.p.c. ai soli professionisti iscritti in un apposito elenco di professionisti che provvedono alle operazioni di vendita tenuto presso ciascun Tribunale e sotto il controllo del Comitato istituito presso ciascun Tribunale.

In base all'art. 179 ter disp.att. c.p.c. - come modificato dall'art. 4, comma 11, lett. e)

D.Lgs. 10.10.2022 n. 149 - l'elenco di nuova formazione sarà tenuto dal Presidente del Tribunale e sarà formato da un Comitato presieduto dal Presidente del Tribunale o da un suo delegato ed è composto da un giudice addetto alle esecuzioni immobiliari e da un professionista iscritto nell'albo professionale, designato dal consiglio dell'ordine, a cui appartiene il richiedente l'iscrizione nell'elenco e che ciascun ordine professionale può designare un componente supplente per le riunioni che verranno fissate successivamente alla prima.

Il Presidente ringrazia gli ordini professionali che, con estrema solerzia, hanno designato i rispettivi rappresentanti ed i presenti per la disponibilità alla urgente convocazione della presente seduta, auspicando che, dalla proficua collaborazione dei componenti, possa rapidamente addivenirsi alla regolamentazione dell'attività del Comitato nell'ottica della migliore collaborazione con l'ufficio esecuzioni al fine della sempre maggiore efficienza delle attività connesse alle esecuzioni forzate.

Il Presidente, preliminarmente, ricorda:

a) che potranno ottenere l'iscrizione nell'elenco gli Avvocati, i Commercialisti ed i Notai dotati di una specifica competenza tecnica nella materia dell'esecuzione forzata, che siano di condotta morale specchiata e che siano iscritti ai rispettivi Ordini professionali;

b) che coloro i quali vorranno ottenere l'iscrizione nell'elenco di nuova formazione dovranno farne domanda al Presidente del Tribunale, depositando a mani al funzionario Silva Guardigli presso la cancelleria delle esecuzioni o tramite pec prot.tribunale.forli@giustiziacert.it la relativa richiesta di iscrizione, in bollo da €. 16; tutte le domande saranno protocollate.

La domanda dovrà essere corredata dalla documentazione prevista dalla legge e segnatamente;

1. certificato generale del casellario giudiziario di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione;

2. certificato o dichiarazione sostitutiva di certificazione di nascita;

3. certificato o dichiarazione sostitutiva di certificazione di residenza nel Circondario del Tribunale;

4. certificato o dichiarazione sostitutiva di certificazione di iscrizione all'Ordine professionale;

5. titoli e documenti idonei a dimostrare la specifica competenza tecnica del richiedente ai sensi del comma 5 dell'art. 179-ter disp. att. c.p.c., ovvero, anche alternativamente, di:

6. avere svolto nel quinquennio precedente non meno di dieci (10) incarichi di professionista delegato alle operazioni di vendita, senza che alcuna delega sia stata revocata in conseguenza del mancato rispetto dei termini o delle direttive stabilite dal giudice dell'esecuzione;

7) essere in possesso del titolo di avvocato specialista in diritto dell'esecuzione forzata ai sensi del decreto del Ministro della Giustizia n. 144 del 12 agosto 2015;

8) avere partecipato in modo proficuo e continuativo a scuole o corsi di alta formazione, organizzati, anche delegando gli Ordini locali, dal Consiglio Nazionale Forense o dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili o dal Consiglio Nazionale Notarile, ovvero organizzati dalle associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative di cui all'art. 35, comma 1 lettera s), della legge 31.12.2012 n. 247, nello specifico settore della delega delle operazioni di vendita nelle esecuzioni forzate e aver superato con profitto la prova finale di esame al termine della scuola o del corso. La specifica formazione di cui alla presente lettera può essere acquisita anche mediante la partecipazione ad analoghi corsi per i quali sia previsto il superamento con profitto di una prova finale di esame, organizzati da università pubbliche o private, depositando attestazione da cui risulti che il corso è conforme alle linee guida stabilite dalla Scuola Superiore della Magistratura.

Il dott. Oicare Santi riferisce che il proprio Consiglio Nazionale gli ha comunicato di aver fatto partire i corsi di formazione.

L'avv. Giorgio Magnani riferisce che gli appartenenti al suo Ordine hanno frequentato corsi organizzati dal consiglio dell'Ordine avvocati di Pesaro, mentre il consiglio dell'Ordine degli avvocati di Forlì Cesena è in procinto di organizzare i corsi formativi a partire da novembre 2023.

Il notaio De Simone riferisce il proprio Collegio non ha organizzato corsi.

c) che i professionisti che aspirano alla conferma dell'iscrizione nell'elenco, inoltre, dovranno farne domanda al Presidente del Tribunale ogni tre anni;

d) che sulle domande di iscrizione e di conferma del professionista deciderà il Comitato di cui

al comma 2 dell'art. 179-ter disp. att. c.p.c.;

e) che ogni tre anni il Comitato dovrà provvedere alla revisione dell'elenco per eliminare i professionisti per i quali è venuto meno o non è stato dimostrato uno dei requisiti previsti per il mantenimento dell'iscrizione o è sorto un impedimento ad esercitare l'ufficio;

f) che, previa audizione dell'interessato, il Comitato dispone la sospensione fino ad un anno e, in caso di gravi ovvero reiterati inadempimenti, la cancellazione dall'elenco dei professionisti ai quali in una o più procedure esecutive sia stata revocata la delega in conseguenza del mancato rispetto dei termini per le attività delegate, delle direttive stabilite dal giudice dell'esecuzione o degli obblighi derivanti dagli incarichi ricevuti.

Sul sito del Tribunale sarà poi pubblicato l'elenco elaborato dal Comitato.

Il Presidente, a questo punto, dichiara aperta la discussione in ordine alle questioni rilevanti da approfondire ai fini dell'elaborazione delle linee guida e dei criteri da seguire per il primo popolamento dell'elenco.

Il Comitato all'unanimità stabilisce:

- 1) di definire gli elementi necessari alla formazione e alla vigilanza sull'elenco in modo uniforme e preventivo; di fissare 2 riunioni semestrali ai fini dello svolgimento delle deliberazioni su cancellazioni e/o sospensioni, nuove iscrizioni e conferme, salve situazioni di urgenza rappresentate dai singoli componenti;
- 2) il Comitato è composto da 3 membri ed è formato, dal Presidente del Tribunale, dal Giudice addetto alle esecuzioni e dal rappresentante dell'ordine professionale di volta in volta chiamato a pronunciarsi sulla posizione che riguarda gli iscritti al relativo ordine di appartenenza e che ciascun ordine professionale può designare un componente supplente.

La cancelleria man mano che riceverà le istanze di iscrizione ne invierà una copia tramite pec all'ordine competente e una copia al componente del comitato interessato che vaglierà preliminarmente i requisiti previsti per legge

- 3) Per quanto riguarda il criterio della residenza anagrafica del professionista del circondario del Tribunale, ritiene il comitato che al concetto formale di residenza vada equiparato quello del

domicilio professionale anche in conformità della normativa europea che prevede la libera circolazione dei professionisti all'interno del territorio dell'Unione Europea nonché in applicazione dell'art. 16 L. n. 526 del 1999 che equipara il domicilio professionale alla residenza ai fini dell'iscrizione o del mantenimento dell'iscrizione in albi, elenchi o registri;

4) che per potersi iscrivere elenco tenuto presso il Tribunale di Forlì è necessario che il professionista sia iscritto all'albo professionale locale e deve dichiarare di non essere iscritto o anche solo di non aver presentato domanda per l'iscrizione in altro Elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita tenuto presso un diverso Tribunale;

5) di fissare termine per la presentazione delle domande di iscrizione all'elenco di prima formazione. Nel silenzio della legge, la domanda di iscrizione potrà essere presentata, con riferimento al primo popolamento dell'elenco, dalla data di pubblicazione del presente verbale sul sito del Tribunale e fino al 15 ottobre 2023 depositando a mani al funzionario Silva Guardigli presso la cancelleria delle esecuzioni o tramite pec prot.tribunale.forli@giustiziacert.it la relativa richiesta di iscrizione firmata digitalmente in caso di deposito tramite pec, in bollo da €. 16 pagabile anche telematicamente.; tutte le domande saranno protocollate.

6) Il comitato delibererà sulle domande di prima iscrizione entro il 15.11.2023 e successivamente ogni 6 mesi al fine di aggiornare l'elenco salvo una prima riunione a tre mesi per vagliare le prime domande all'esito della frequentazione dei corsi .

7) il comitato stabilisce che deve essere inserito tra gli allegati alla domanda, anche il consenso del trattamento dei dati personali, come richiesto dal nuovo art. 16 disp att. c.p.c. per i CTU;

8) il candidato dovrà dichiarare di non aver subito revoche ostantive delle deleghe ai sensi art 591 bis cpc vecchia formulazione

9) sul requisito della condotta morale specchiata, il comitato stabilisce che l'interessato dichiari di non aver subito sanzioni disciplinari nell'ultimo quinquennio da parte del proprio ordine di appartenenza.

10) stabilisce di escludere la possibilità di iscrizione per gli "avvocati stabiliti" in ragione della carenza di autonomia nello svolgimento della prestazione lavorativa come da parere del Consiglio Nazionale Forense n. 86 del 12.12.2018

11) stabilisce di escludere per gli iscritti alla sezione B – Esperti contabili dell'Albo dei Dottori Commercialisti, la possibilità di iscriversi all'elenco con conseguente necessità per i commercialisti di indicare nella domanda l'appartenenza alla sezione A dell'Albo ex art. 1 comma 3 lett. D D. Lgs 139/2005 che riconosce ai soli iscritti nella sezione A dell'albo la competenza tecnica per l'espletamento dell'incarico di ausiliario del Giudice

sul requisito della competenza tecnica il comitato stabilisce che :

1) Quanto al requisito previsto dalla lett. a) dell'art. 179-ter relativo all'aver svolto non meno di dieci incarichi di professionista delegato alle operazioni di vendita nel quinquennio, che rilevino anche gli incarichi già pendenti nel quinquennio; saranno considerati gli incarichi non ancora conclusi alla data di presentazione della domanda , purché il professionista dimostri di aver svolto, almeno parzialmente, la seconda fase delle operazioni delegate con l'emissione e la pubblicazione di un avviso di vendita.

2) non saranno considerati nel computo i rinnovi della delega in scadenza in aggiunta all'incarico già validamente computato;

3) Valgono le deleghe conferite ante quinquennio con attività svolta nel quinquennio dove per svolta si intende aver almeno pubblicato l'avviso di vendita

4) valgono le deleghe per incarichi cessati per chiusura anticipata della procedura esecutiva ovvero per sospensione, purché il professionista dimostri di aver svolto, almeno parzialmente, la seconda fase delle operazioni delegate con l'emissione e la pubblicazione di un avviso di vendita.

5) Tra gli incarichi conferiti non possano essere computati gli incarichi di sola custodia.

6) Quanto al termine da cui far decorrere il quinquennio, per il primo popolamento che lo stesso ricorra a ritroso dal 1° marzo 2023 e, quindi, a partire dal 28 febbraio 2018; e che per i successivi aggiornamenti dell'albo il quinquennio di riferimento decorre dalla data di presentazione della domanda di iscrizione. Alle domanda di iscrizione nell'elenco il professionista allegnerà copie delle deleghe e copia dello stato fascicolo estratto da PCT.

7) si stabilisce che gli unici corsi rilevanti ai sensi della lett. c) dell'art. 179-ter siano esclusivamente quelli che verranno organizzati dagli enti e/o organismi indicati nella predetta lett. c) sulla base delle linee guida elaborate dalla scuola superiore della magistratura.

ai fini della valutazione, da parte del Comitato, dell'idoneità del corso professionale frequentato, sarà necessaria l'attestazione da parte dell'ente organizzatore, che il corso risponda ai requisiti di cui alla lett. c) del quinto comma, art. 179 ter disp att cpc, e che il candidato abbia superato l'esame finale.

8) rilevano in modo ostativo solo le revoche assunte dal GE in conformità all'art. 591 bis, ultimo comma, vecchia formulazione, c.p.c., e quindi previa audizione del professionista interessato;

9) il comitato stabilisce , in merito ai criteri per la conferma, l'opportunità di richiedere

in sede di conferma la permanenza di tutti i requisiti richiesti per la prima iscrizione, oltre quelli espressamente richiesti dal comma 7 dell'art. 179 ter disp. att. c.p.c. (e quindi anche specchiata moralità, residenza, unica iscrizione all'albo);

1) in merito alle cancellazioni e/o sospensioni, il comitato stabilisce l'opportunità di distinguere le diverse ipotesi di cancellazione e sospensione, non stabilendo sin da per quest'ultima un termine minimo di durata e riservandosi il comitato di valutare volta per volta la gravità della condotta nel caso di specie.

Il Comitato stabilisce altresì che ciascun Ordine professionale possa nominare un componente supplente.

Il Comitato dispone la pubblicazione del presente verbale con i relativi allegati sul sito del Tribunale di Forlì e manda alla segreteria della Presidenza di darne comunicazione agli ordini professionali interessati.


La riunione viene chiusa alle ore 16.20

Si allegano:


1) Modello domanda di iscrizione.

il Giudice

dott. Danilo Maffa




l' Avv. Giorgio Magnani



il Dott. Oreste Santi




il Notaio Mario De Simone



il funzionario

Silva Guazzigli



il Presidente f.f.

dott.ssa Monica Galassi

